



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETERIA GENERALE

Prot.n. 130448/2-6

Roma, li 10 NOV. 1995

Circolare 3406/5856

AI SIGG. PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI E
SERVIZI

L O R O S E D I

OGGETTO: Decreto Legislativo 19/9/1994 n.626

L'approssimarsi dell'entrata in vigore di alcune delle norme più significative del D.Lgs 626/1994, come quella dell'art. 4, e la diffusa incertezza sui margini di applicabilità in ambito penitenziario delle medesime impongono di svolgere talune riflessioni e fornire delle istruzioni cui le SS.LL. vorranno attenersi.

1 COLLOCAZIONE DEL D.LGS 626/1994 NEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

L'art. 98 del D.Lgs 626/1994 dispone: "Restano in vigore, in quanto non specificamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e igiene sul lavoro": tra queste, le più rimarchevoli sono recate dal D.P.R. 547/1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); dal D.P.R. 303/1956 (norme generali per l'igiene del lavoro); dalla Legge 46/1990 (sulla sicurezza degli impianti, la cui applicazione per gli edifici demaniali è stata prorogata al 30-6-1998, giusta art.11, co.2, D.L.23-5-1995 n.188); dal D.Lgs 277/1991 (sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici, in particolare su rumore, piombo e amianto), dal Dl Lgs 4-12-1992 n.475 (sui dispositivi di protezione individuale) e, infine, dal D.P.R. 577/1982 (sulla sicurezza antincendio).

In materia non sono mancate, da parte dell'Amministrazione, le direttive ritenute più opportune, che qui di seguito é utile richiamare:



Ministero di Grazia e Giustizia

- circolare n.3238/5688 del 7-4-1988 sulla prevenzione incendi negli istituti penitenziari (con rinvio alla circolare del Ministero dell'Interno n.36 dell'11-12-1985), concernente l'esclusione degli istituti penitenziari e delle caserme dalle visite e controlli dei Vigili del Fuoco, salvo le zone a rischio specifico in essa elencate;
- circolare n.3275/5725 del 30-10-1989 sulla sicurezza interna ed esterna degli istituti, uffici e servizi penitenziari;
- lettere circolari n.538952 del 15-5-1992 e n.630929 del 10-4-1993 sulla pianificazione per situazioni di emergenza determinate da eventi sismici;
- decreto dell'On.le Ministro di Grazia e Giustizia del 17-1-1995 sui portatori di handicap.

Le norme innanzi citate erano e sono cogenti: gli obblighi in essa previsti non sono né cambiati, né sospesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 626/1994.

Esso ha inteso soltanto innovare l'approccio metodologico alle problematiche della sicurezza sul lavoro, mirando a creare nelle singole unità strutturali un sistema di gestione permanente ed organico fondato sulla programmazione e la formazione dei lavoratori.

2 COMPITI DEI DIRIGENTI GLI ISTITUTI, UFFICI E SERVIZI

Entro il termine previsto (27-11-1995) dal D.Lgs più volte citato occorre adempiere agli obblighi indicati nel suo art.4, adottando le misure conseguenti, che dovranno ovviamente correlarsi con l'attuale situazione delle strutture e degli impianti e con lo stesso ordinamento penitenziario.

Sul punto l'Amministrazione ha investito gli organi competenti (Presidenza del Consiglio e Ministero del Lavoro), onde individuare strumenti normativi o interpretativi che assicurino le necessarie compatibilità con le esigenze di tipo penitenziario. In particolare, si sta predisponendo il decreto previsto dall'art.1, co.2, anche in relazione a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. 31-7-1995 n.395, per giungere ad una corretta e sollecita definizione delle specifiche esigenze del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e, in quest'ambito, delle problematiche globali che riguardano tutti i lavoratori (ivi compresi, quindi, anche gli stessi detenuti addetti ad attività ricadenti nella disciplina in esame) comunque operanti nelle strutture penitenziarie.

In detto decreto viene pure previsto un programma di formazione nella materia dell'igiene e della prevenzione degli infortuni destinato al numero più elevato possibile degli operatori, ma, in modo particolare, alle Autorità dirigenti gli istituti ed i servizi, a coloro che saranno individuati in qualità di addetti al servizio di prevenzione e protezione ed al relativo responsabile. Per consentire la realizzazione di tale attività formativa compatibilmente ad altre analoghe attività programmate e tenendo conto



Ministero di Grazia e Giustizia

degli essenziali servizi istituzionali che occorre assicurare, se ne é prevista la conclusione entro il 30-9-1996.

E' tuttavia necessario responsabilmente adottare, nel frattempo, quelle indispensabili ed opportune iniziative che consentano di poter disporre, quale elemento base di partenza per qualsivoglia altra successiva iniziativa, di una prima stesura del documento previsto dall'art.4 del D.Lgs 626/1994 entro la data del 27-11-1995. Del documento elaborato le SS.LL. vorranno inviare copia all'Ufficio Centrale Beni e Servizi.

2.1 Nel suddetto termine, occorre procedere alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.) e nominare il responsabile di esso.

Si tratta di un adempimento che conferisce sicuro valore aggiunto all'attività di competenza della Direzione, consentendo di coinvolgere in questa preliminare fase di verifica personale dell'Amministrazione di sicura esperienza e provata affidabilità.

Per quanto concerne, in particolare, il responsabile del S.P.P., appare importante precisare che egli é tenuto a collaborare con il dirigente l'unità periferica per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Date la specificità degli ambienti in cui l'attività é prestata e la necessaria compatibilità delle misure di sicurezza sul lavoro con la sicurezza eminentemente penitenziaria - che non può in alcun modo risultare affievolita -, va da sé che tale incarico non può che essere conferito a persona che riunisca, insieme ad attitudini al compito e capacità adeguate (la norma dà una indicazione generica di tali qualità), un'esperienza di tipo penitenziario che sia quali-quantitativamente il più possibile ricca: caratteristica, quest'ultima, non riscontrabile in alcun modo in esperti estranei all'Amministrazione.

Si rammenta che responsabile del S.P.P. può essere la stessa Autorità dirigente nei casi previsti dall'art.10 e semprechè intenda avvalersi di tale facoltà.

2.2 Quanto al medico competente, da individuarsi sempre entro il suddetto termine, ne é prevista la presenza solo nei casi di cui all'art.16, che rinvia alla normativa vigente (della quale nell'allegato 1 sono contenuti i riferimenti più significativi).

Evidenti ragioni di economia nella spesa, ma soprattutto esigenze di omogeneizzazione degli interventi in un medesimo ambito territoriale, suggeriscono di riunire in un unico centro di responsabilità le iniziative al riguardo.

Tale centro non può che identificarsi con il Provveditorato Regionale.

Ciò premesso, é necessario che i Sigg. Provveditori Regionali preliminarmente effettuino una rapida ricognizione per accertare in quali istituti, uffici e servizi



Ministero di Grazia e Giustizia

dipendenti siano presenti in concreto attività che richiedano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Vorranno, conseguentemente, reperire, preferibilmente presso strutture pubbliche, un sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art.2, lett. d), del D.Lgs 626/1994 disponibile a convenzionarsi per prestare la propria opera nelle unità periferiche territoriali. Ci si potrà eventualmente rivolgere al medesimo sanitario con cui sia stata stipulata convenzione ai sensi della nota dell'Ufficio Centrale Detenuti n.602375/2 Spec Gen del 16.6.1995, per verificarne la disponibilità ad estendere la propria opera per la sorveglianza sanitaria anche nei confronti del personale, semprechè nelle unità periferiche di competenza vi siano attività che la richiedano. Successivamente i Sigg. Provveditori Regionali vorranno far conoscere (possibilmente entro il 20-11-1995) l'esito della ricognizione compiuta ed il nominativo dello specialista reperito per le ulteriori determinazioni di questo Ufficio, relative alla stipula della convenzione.

Nel compimento dell'attività ricognitiva sopra descritta i Sigg. Provveditori terranno conto che il D.Lgs. 626/1994 estende il campo di sorveglianza sanitaria anche agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, agli addetti all'uso di videoterminali (ma solo per coloro che se ne servano per oltre 4 ore lavorative), per coloro che siano ritenuti a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o biologici. Onde limitare, per quanto possibile, l'intervento del medico competente potranno essere adottate misure atte a eliminare o ridurre le attività sopra descritte: in particolare, per quanto riguarda l'uso di video terminali, dato il ricordato limite minimo di 4 ore pro-die, potranno essere diramate direttive che impongano il divieto di superare tale soglia. Analogamente, per ciò che attiene al rischio da agenti biologici, si terrà conto del comma 4 dell'art.78 del D. Lgs 626/94, in virtù del quale si può prescindere dall'applicazione, fra le altre, della norma di cui all'art.86 (sorveglianza sanitaria), qualora dai risultati della valutazione di cui all'art.4, co.1, emerga che tale misura non è necessaria.

Si é perfettamente consapevole che la presente trattazione non può in alcun modo considerarsi esaustiva di una materia talmente complessa: é, invero, fermo intendimento dell'Amministrazione esplorare in ogni sede qualificata tutti i mezzi per dare una puntuale esecuzione alle disposizioni recate dal più volte citato D.Lgs. - senza peraltro che vengano minimamente pregiudicate le vitali esigenze di sicurezza penitenziaria, per le quali l'ordinamento non consente deroghe - anche mediante la costituzione di un gruppo di operatori e tecnici cui affidare l'esame delle speciali problematiche che il "sistema sicurezza" sul lavoro comporta per gli istituti penitenziari.

Nelle more che questa articolata attività venga svolta e che vengano valutati gli impatti finanziari e operativi che ne derivano, si confida che le SS.LL. vorranno avviare



Ministero di Grazia e Giustizia

le iniziative sopra illustrate, dando nel contempo la più ampia diffusione possibile tra il personale alla presente lettera circolare.

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero di Grazia e Giustizia

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PREVISIONI NORMATIVE PIU' SIGNIFICATIVE PER LE QUALI E' RICHIESTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE (art.16 D.Lgs 626/1994)

- a) D.P.R. 303/1956, art.33: "lavorazioni particolari";
- b) D.P.R. 185/1964: radiazioni ionizzanti;
- c) D.P.R. 1124/1965, artt.157 e segg.: silicosi, asbestosi ed altre malattie in esso indicate;
- d) D.P.R. 962/1982: esposizione a cloruro di vinile monomero;
- e) D.Lgs 277/1991: rischi da amianto, piombo, rumore;
- f) D.Lgs 626/1994: art.48, co.2 lett.c) movimentazione manuale dei carichi; art.55: uso di videoterminali; art.69: esposizione ad agenti cancerogeni; art.86: esposizione ad agenti biologici.